PER L'APPLICAZIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO DELLE REGIE PATENTI DEL 9 AGOSTO 1836 SUGLI ALLOGGI E SOMMINISTRANZE MILITARI

Art. 1

Verranno applicate alle Provincie del Regno dove non sono ancora in vigore le Regie Patenti del 9 agosto 1836, numeri 153 e 154, coi regolamenti annessi alle medesime, non che i Regii Decreti 27 gennaio 1851, n. 1204, e 24 dicembre 1860, n. 4526, Patenti e Decreti relativi alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle Truppe.

Le medesime Patenti e Decreti avranno vigore per tutto il Regno fino al 1° luglio 1862.

Versione in vigore dal 23 agosto 1861, non più in vigore dal 17 agosto 1862 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per l'applicazione alle nuove Provincie del Regno delle Regie Patenti del 9 agosto 1836 sugli alloggi e somministranze militari
Estremi	Legge 4 agosto 1861, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-l-applicazione-alle-nuove-provincie-del-regno-delle-regie-patenti/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it